

Oggetto: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL D. LGS. 28.08.2000 N. 274 E D.M.26.03.2001.

- Determinazione dirigenziale generica -

La Direttrice

Premesso:

- che con atto deliberativo Progr. n. 146/02, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Municipale ha autorizzato l'iscrizione all'albo degli enti e associazioni, che accoglieranno i soggetti inviati dal Giudice di Pace a svolgere lavori socialmente utili, attivato presso la cancelleria del Tribunale di Bologna;
- che la suddetta iscrizione avviene a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione con i Tribunali territorialmente competenti;
- che con il suddetto atto deliberativo sono stati altresì, indicati i servizi in cui inserire le persone inviate dal Giudice di Pace, il numero massimo di persone da accogliersi da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché a quali Settori competono gli oneri assicurativi e le attività amministrative;

Considerato:

- che gli individui impegnati in lavori di pubblica utilità, saranno inseriti nei servizi funerari, nei Quartieri e nei servizi del Settore Cultura;
- che si potranno accogliere fino ad un massimo di 13 persone contemporaneamente;
- che si è provveduto a predisporre l'allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base di quanto disposto dalla L. 468 del 24.11.99, dal D. Lgs. 28.8.00 n. 274 e dal D.M. 26.3.2001,

Dato atto che della presente determinazione dirigenziale è stata data preventiva informazione agli Assessori Paolo Foschini e Franco Pannuti;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, nonché i vigenti Regolamenti dei contratti e di contabilità;

DETERMINA

- di provvedere alla sottoscrizione dell'allegata convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto, con il Tribunale di Bologna per potersi iscrivere all'albo degli enti e associazioni che accoglieranno i soggetti inviati dal Giudice di Pace a svolgere lavori socialmente utili, attivato presso la cancelleria del Tribunale medesimo.

FIRMATO: La Direttrice del Settore  
(Marina Cesari)

30/04/02

# **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L. VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.**

## **Premesso che:**

a norma dell'art. 54 del D.Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;  
l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;  
il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;  
l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

**tra**

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dottor Bruno Berlettano, Presidente del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro - tempore, Dott.ssa Marina Cesari, si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1**

L'Ente consente che n. 13 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: attività di supporto al personale occupato nei servizi funerari, nelle sedi di Quartiere e nel settore Cultura.

## **ART. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

## **ART. 3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni e ne dà informazione al Presidente del Tribunale.

#### **ART. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a far sì che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **ART. 5**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 6**

I soggetti incaricati , ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **ART. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

#### **ART. 8**

La presente convenzione scadrà il 31.12.2004 a decorrere dal 1.7.2002.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto Ministeriale citato in premessa, nonchè al Ministero della Giustizia - Direzione Generali degli Affari Penali.